



tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali, fatta eccezione per le controversie in materia di opposizione a sanzioni amministrative dinanzi al Giudice di Pace in cui per legge l'Amministrazione può stare in giudizio personalmente, costituendosi direttamente tramite il competente Corpo di Polizia Locale.

#### Articolo 2 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione

2.1. Il Sindaco rappresenta in giudizio l'Amministrazione nei processi e nei giudizi di cui all'articolo 1 e, previo apposito provvedimento secondo quanto previsto dall'Ente, conferisce il relativo mandato al legale incaricato (o ai legali incaricati).

#### Articolo 3 - Ulteriori attività.

3.1. Oltre alla rappresentanza in giudizio, gli incarichi professionali riguarderanno ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla vigente tariffa professionale di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Articolo 4 – Gestione del contenzioso

Ricevuta la notificazione di un atto introduttivo di un procedimento giudiziario, arbitrale o di altra forma di giustizia alternativa a quella ordinaria, ovvero qualsiasi comunicazione volta alla mediazione e alla negoziazione assistita, nonché di ogni altro atto di messa in mora o di diffida, il dipendente addetto all'Ufficio Protocollo provvede, contestualmente alla sua protocollazione, alla trasmissione dello stesso in originale al Settore competente, oltre che, in copia, al Sindaco, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio Legale, all'Assessore al contenzioso e all'impiegato responsabile competente in

materia.

#### Articolo 5 – Conferimento degli incarichi professionali

L'individuazione del professionista è di competenza della Giunta Comunale, che vi provvederà con autonomo atto secondo le modalità previste dallo statuto, dalla normativa vigente e da quanto previsto nel presente atto.

L'individuazione del professionista e il conseguente conferimento dell'incarico avviene dopo che la Giunta Comunale abbia espresso la volontà di agire o resistere in giudizio a tutela e nell'interesse dell'Ente. La scelta del professionista avviene in relazione alla complessità dell'incarico, all'importanza e gravità della causa e alle competenze specifiche in materia del professionista.

Qualora si tratti di un giudizio promosso dinanzi ad una magistratura di secondo grado o superiore, a seguito di sentenza favorevole o sfavorevole per l'Ente, l'incarico è affidato preferibilmente allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che non sia privo dei requisiti per il patrocinio dinanzi alla magistratura di che trattasi, nel qual caso ne viene individuato un altro in possesso dei suddetti requisiti.

L'avvocato designato deve essere invitato a presentare un preventivo di parcella, redatta in base ai minimi tariffari dei parametri professionali di cui al D. M. 10.03.2014, n. 55, così come modificato dal D. M. 37/2018, in conformità ai criteri stabiliti nel successivo articolo 6 di questo regolamento.

L'accettazione dell'incarico comporta automaticamente, per il

professionista incaricato, la rinuncia ad assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune o che si pongano comunque in contrasto e/o conflitto con gli interessi dell'ente e presuppone l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi preesistenti.

Eventuali cause di conflitto di interessi oppure di incompatibilità devono essere comunicate prima di assumere l'incarico e anche se sopravvengono nel corso del rapporto.

#### Articolo 6 - Compensi.

Il compenso da corrispondere al professionista incaricato sarà determinato in base ai parametri di cui al D.M. 5572014, così come modificato dal D.M. 37/2018, applicando i valori minimi, da ritenersi parametro massimo di liquidazione, fatta salva la possibilità di riconoscere al professionista un compenso maggiore nell'ipotesi di controversie di particolare complessità, oltre rimborso spese generali, Iva e Cp.A., previa presentazione, da parte del professionista, di apposito preventivo, che potrà essere oggetto di revisione in ribasso in accordo con l'Ente.

In caso di studi associati il corrispettivo sarà comunque determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'incarico fosse necessario avvalersi di un procuratore domiciliatario, il relativo costo sarà a carico del professionista incaricato.

Nel caso di conferimento di un incarico relativo ad una pluralità di giudizi inerenti la medesima situazione di fatto e di diritto, il

compenso sarà determinato in maniera unica e onnicomprensiva secondo i parametri di cui al comma 1 di questo articolo, con un incremento minimo del 10% e massimo del 40%.

All'atto del conferimento dell'incarico al professionista potrà essere riconosciuto un anticipo fino al 30% del compenso pattuito, oltre alle spese vive da sostenere.

In caso di esito favorevole della causa e condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite in una misura superiore rispetto a quella concordata, il compenso da corrispondere rimarrà quello stabilito al momento del conferimento dell'incarico, senza che il Comune sia tenuto ad alcun ulteriore esborso e sarà onere del legale incaricato procedere eventualmente con il recupero coattivo delle spese legali nei confronti della parte soccombente, trattenendo la differenza con quanto concordato e riversano all'Ente la parte residua. Al fine del contenimento e controllo della spesa il legale si obbliga ad astenersi dall'eseguire, senza espressa autorizzazione dell'Ente, prestazioni professionali non rientranti nell'incarico conferito e non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

#### Articolo 7 – Obblighi del professionista.

Il legale si impegna a svolgere l'incarico affidatogli:

- Con autonomia e indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale;
- Con lealtà, probità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa;
- Nel rispetto dei principi del Codice deontologico;

- Con la rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

Articolo 8 – Attività di consulenza, conciliazione e transazione delle controversie.

I pareri eventualmente resi in corso di causa non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello concordato.

L'attività svolta dal professionista a fini conciliativi rientra ad ogni affetto nell'incarico ricevuto e non dà luogo ad alcun compenso aggiuntivo.

Il Comune ha la facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora ne ravvisi l'utilità.

Il professionista sarà tenuto, in relazione all'andamento processuale a valutare l'opportunità di addivenire ad una transazione con la controparte e in caso sussista tale opportunità dovrà trasmettere all'ufficio apposita relazione.

Articolo 9 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nella L. 247 del 31.12.2012 (legge professionale) e di cui alla disciplina degli enti locali (D. Lgs 267/2000).

Articolo 10 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della Deliberazione che lo approva.